

Circolare precisa l'ambito di applicazione della sanzione per i committenti

Autotrasporto, stop mirato Un anno senza i bonus fiscali legati all'attività

DI VALERIO STROPPA

Un anno senza agevolazioni fiscali per i committenti che violano le norme sulla sicurezza stradale e sulla regolarità del mercato dell'autotrasporto per conto terzi. I bonus tributari non fruibili saranno però solo quelli riconducibili a tale attività e quindi non anche gli altri benefici destinati alle persone fisiche. I soggetti interessati dall'esclusione potranno inoltre disporre dei benefici maturati precedentemente all'anno in cui opera l'esclusione, mentre non potranno far valere, anche successivamente, i benefici il cui diritto maturi nell'anno di esclusione. Qualora se ne avvalgano ugualmente, gli Uffici procederanno al relativo recupero, nonché all'irrogazione delle sanzioni tributarie ai sensi del d.lgs n. 472/1997. Sono questi i chiarimenti contenuti nella circolare n. 31/E dell'Agenzia delle entrate.

Il quadro normativo. L'articolo 83-bis, comma 14 del d.l. n. 112/2008 ha previsto a carico dei committenti, in caso di violazioni di alcune norme per la tutela

della sicurezza stradale e dell'attività degli autotrasportatori, sanzioni accessorie quali l'esclusione fino a sei mesi dall'affidamento pubblico di forniture e l'esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge. Il dm 16 settembre 2009 ha individuato l'Agenzia delle entrate quale autorità competente ad amministrare l'applicazione delle sanzioni in materia fiscale (sebbene originino da una violazione che nulla ha a che vedere col rapporto tributario). Il provvedimento dell'Agenzia del 12 maggio 2011 ha quindi regolato le modalità di emissione e pubblicazione degli elenchi dei soggetti esclusi per un anno dai benefici fiscali ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 14 della manovra 2008 (si veda *ItaliaOggi* del 13 maggio 2011), nonché la decorrenza dell'esclusione (1° gennaio successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio).

Procedimento. Come stabilito dal provvedimento direttoriale del maggio scorso, la sanzione amministrativa dell'esclusione dai benefici fiscali sarà comminata dal direttore regionale delle Entrate

(o provinciale nel caso di Trento e Bolzano) competente in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione.

Oggetto dell'esclusione. Rilevanti precisazioni sulla portata dell'esclusione dai benefici fiscali. Poiché le disposizioni in commento riguardano la sicurezza stradale e l'autotrasporto, i soggetti sanzionati non potranno fruire delle agevolazioni tributarie riconducibili all'articolo 83-bis del d.l. n. 112/2008. E non, quindi, anche di tutti gli altri bonus fiscali previsti dall'ordinamento (detrattioni 36 o 55%, prima casa). Il divieto, secondo l'Agenzia, non può estendersi neppure all'applicazione dei regimi semplificati o comunque diversi da quello ordinario, non trattandosi questi ultimi di agevolazioni fiscali in senso stretto. Opposizione. Contro l'esclusione per un anno dalla fruizione dei benefici fiscali il contribuente potrà fare ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica. Termine doppi, ma esclusivamente per motivi di legittimità, per il ricorso straordinario al presidente della repubblica. Sempre prevista anche la possibilità di promuovere il

riesame nei confronti dell'ufficio, presentando istanza di annullamento in autotutela.

Pubblicazione. Ai fini di una più efficiente verifica del corretto non utilizzo degli aiuti fiscali, i nomi dei destinatari dell'esclusione saranno pubblicati sul sito web dell'Agenzia, alla voce "Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali". L'elenco riporterà partita Iva/codice fiscale, nome, cognome, città e data di nascita ovvero denominazione e sede legale del contribuente. Saranno indicati anche gli estremi e la data di notifica dell'atto sanzionatorio, nonché lo stato dell'eventuale contenzioso o dell'autotutela.

Sanzioni tributarie. In caso di contestazione di irregolarità da parte del dicastero dei trasporti, la sanzione amministrativa dell'esclusione per un anno dai benefici fiscali sarà pressoché automatica.



GIOCHI/1 Scommesse con codice fiscale

Poche ore e partirà la prima fase della rivoluzione del gioco online legale, che si completerà il 18 luglio con il via libera al poker in versione cash e ai casinò games. Intanto, cambia la disciplina dei conti di gioco, che saranno "certificati" in tempo reale da Aams, Sogei e Agenzia delle Entrate: a partire da stamane alle 7, secondo il calendario stilato dai Monopoli di Stato, tutti gli account saranno verificati dalle autorità, che accerteranno l'esattezza del codice fiscale del giocatore e autorizzeranno - nel giro di pochi decimi di secondo - le operazioni di gioco. Sparisce così, spiega Agipnews, al termine del lungo processo di adeguamento dei sistemi degli operatori dettato dalla legge comunitaria 2009, il rischio di utilizzo dei conti da parte di minorenni o di prestanome che hanno utilizzato finti codici fiscali per operazioni poco trasparenti relative a riciclaggio o rivendita di scommesse. Sia i vecchi conti di gioco - per i quali è in corso in queste ore un massiccio trasferimento di dati dai concessionari a Sogei - che quelli attivati da oggi in poi saranno sottoposti alle nuove regole. Nessun effetto negativo, secondo fonti degli operatori e dei Monopoli di Stato, è previsto sulla operatività dei giochi, a parte qualche possibile inconveniente tecnico nelle ore immediatamente successive allo «switch» del sistema: Bingo, scommesse e skill games (tra cui i tornei di poker nella versione più recente, con un massimo di 250 euro di buy-in) continueranno a funzionare senza modifiche apparenti per i giocatori, che saranno però garantiti da un superiore livello di controllo da parte dello Stato e dovranno d'ora in poi indicare la cifra massima di deposito di denaro (non ancora la cifra che si intende giocare: una funzione che sarà introdotta solo tra 12 mesi) sul proprio conto di gioco, da calcolare su base giornaliera, settimanale o mensile; si tratta della prima forma concreta di autoregolamentazione per i giocatori nel settore del gaming, un'esclusiva dell'Italia a livello europeo. Il livello di sicurezza dei conti online sarà anche assicurato dall'obbligo per i titolari dei conti di cambiare ogni tre mesi il proprio Pin di accesso: un codice alfanumerico ultrasicuro per il quale non si potranno utilizzare nome, cognome o data di nascita.

Raddoppio termini, sollevate eccezioni

Sul raddoppio dei termini dell'accertamento gli atti potrebbero essere rimandati al mittente. Questa la situazione se la consulta dovesse accogliere le eccezioni sollevate dall'Avvocatura dello stato durante l'udienza sulla questione di costituzionalità della norma del decreto legge 223/2006, discussa il 5 luglio in Corte Costituzionale. La questione, di rilievo nazionale sotto il profilo interpretativo, probabilmente non avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio della Corte, attesa la fattispecie dalla quale è nato il contenzioso nell'ambito del quale la ctp di Napoli ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Nel caso di specie, infatti, si era in presenza di una verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2002 iniziata dalla Guardia di Finanza nel giugno 2008 (con successiva trasmissione di notizia di reato) e sfociata in un avviso di accertamento emesso nei mesi successivi. In sostanza, quindi, i verificatori hanno iniziato la loro attività ben oltre il termine del 31.12.2007 previsto a pena di decadenza per l'esercizio dell'attività di accertamento relativamente all'anno 2002. E nel corso di tale attività di verifica è stata poi acquisita la notizia di reato (fondata su dati assolutamente presuntivi) sulla base della quale è stato richiesto il raddoppio dei termini di accertamento. Da questi elementi in fatto nascono gli aspetti più rilevanti di violazione del diritto del contribuente che lo stesso Giudice di merito, adottando un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, avrebbe dovuto censurare direttamente: decorso il termine di decadenza per l'esercizio dell'attività di verifica e accertamento non è più possibile sottoporre il contribuente alla verifica se non in palese violazione del suo diritto di difesa atteso che, una norma dello stesso provvedimento legislativo in tema di accertamento, gli impone di conservare la documentazione fiscale, che gli servirà poi anche per poter esercitare il suo diritto di difesa, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Ebbene, nel caso di specie al 31.12.2007 non

esisteva alcuna verifica in corso per cui appare evidente la compressione dei più elementari diritti del contribuente, impossibilitato a difendersi da una verifica che trae fondamento in un'interpretazione normativa che non può trovare spazio in uno stato di diritto. In tal senso l'opera della Corte Costituzionale, sulla scia di precedenti interventi interpretativi di pari natura (in tema di avvisi di accertamento emessi prima del termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente oppure in tema di applicabilità dell'art. 373 cpc per la sospensibilità dell'efficacia esecutive delle sentenze tributarie di secondo grado) pare dover essere quella di fornire una chiave di lettura della norma che eviti di esporre il contribuente ad interpretazioni strumentali e funzionali solo all'allungamento dei termini per svolgere l'attività di verifica, come più volte messo in evidenza dalla stampa specializzata e dalla dottrina. In sostanza, quindi, la norma prevede una condizione ben precisa perché i termini di accertamento si raddoppino: che sia rilevata una violazione penale. Appare cristallino che il citato articolo non presuppone alcuna modifica dei termini di decadenza che restano ordinariamente confinati in 4 anni. Piuttosto viene individuata un'eccezione che si realizza al verificarsi di una determinata condizione (la denuncia), che deve necessariamente realizzarsi quando il termine decadenziale risulti ancora «vivo». Pertanto, decorso il termine, il successivo verificarsi della condizione non può determinare più alcun effetto, giacché sarebbe impensabile la reviviscenza del termine già scaduto. Importante segnalare, tuttavia, che la Corte potrebbe non pronunciarsi affatto ritenendo necessario definire in via preventiva altre questioni pregiudiziali nell'ambito del giudizio di merito, come rilevato dalla stessa Avvocatura di Stato, nell'ambito delle difese svolte in udienza, che segnalava che il giudice rimettente avrebbe potuto e dovuto sospendere il giudizio in attesa che si formasse un giudicato correlato a quello all'attenzione della Consulta.

Stefano Loconte

GIOCHI/2

Un trend di crescita per Sisal

DI NICOLA TANI

Il mercato dei giochi tira e i conti di Sisal ne risentono in positivo. Nel 2010 il gruppo ha confermato il trend di crescita con un volume d'affari di 11,3 miliardi, in aumento del 20,2% sul 2009. I ricavi sono stati pari a 493,5 milioni, in crescita del 2,8%, con un Ebitda di 165,5 milioni (+5,2 per cento). Sono i numeri del rapporto sociale Sisal per il triennio 2008-2010, presentati ieri a Roma, da cui emerge anche un utile erariale triennale pari a 5,6 miliardi, frutto - oltre che del «classico» SuperEnalotto - dei nuovi prodotti quali Win For Life e SiVinceTutto e della crescita del business dei giochi online. Commentando il pacchetto giochi contenuto nella manovra, l'Amministratore delegato, Emilio Petrone, ha dichiarato che Sisal è interessata a partecipare alla gara per l'allargamento della rete di raccolta scommesse: «Da sempre il betting rappresenta il nostro core business. Per quanto concerne la gestione delle sale da poker "live", stiamo valutando la situazione e decideremo in un secondo momento se richiedere una concessione. Le misure contenute nella manovra varata dal Governo sono ben fatte, anche se occorre tutelare i margini degli attuali operatori».